

LETTERA A MEZZO E-MAIL

TUTTI I CLIENTI

Prot. n. NA/0021/2021

Napoli, 23 marzo 2021

OGGETTO: Le principali novità previste dal Decreto Sostegni n.41/2021 in riferimento alle disposizioni previste in materia di riscossione esattoriale – cenni principali

Il “Decreto Sostegni” (DL n. 41/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021 e in vigore da ieri), recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, ha disposto ulteriori interventi in materia di riscossione.

Vediamo nel dettaglio le misure già introdotte dai precedenti provvedimenti normativi, aggiornate con le novità del “Decreto Sostegni”.

PAGAMENTO CARTELLE, AVVISI DI ADDEBITO E ACCERTAMENTO

Differimento al **30 aprile 2021** del termine di **sospensione** per il versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da **cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento**¹ affidati all'Agente della riscossione.

Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza **dall'8 marzo 2020² al 30 aprile 2021** che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il **31 maggio 2021**.

SOSPENSIONE ATTIVITÀ DI NOTIFICA E PIGNORAMENTI

Sospensione fino al **30 aprile 2021** delle **attività di notifica** di nuove cartelle, degli atti di riscossione nonché **delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive**, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.

Sono altresì sospesi fino al **30 aprile** gli obblighi derivanti dai **pignoramenti presso terzi** effettuati, prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19/5/2020) su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il **soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore** anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione.

¹ Gli avvisi di accertamento diventano esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e devono espressamente riportare l'avvertimento che, trascorsi 30 giorni dal termine utile per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata agli agenti della riscossione.

² Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal **21 febbraio 2020**.

Cessati gli effetti della sospensione, quindi, a decorrere dal **1° maggio 2021**, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e dunque la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

DEFINIZIONE AGEVOLATA ROTTAMAZIONE- TER: LE PROSSIME SCADENZE

Scadenza pagamenti rate 2020

Differimento al **31 luglio 2021** del termine “ultimo” per il pagamento delle **rate in scadenza nel 2020** relative alla "**Rottamazione-ter**", al "**Saldo e stralcio**" e alla "**Definizione agevolata delle risorse UE**".

Tale termine era stato precedentemente fissato al **1° marzo 2021** dal "**Decreto Ristori**" (DL n. 137/2020).

In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019³, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l'anno 2020 non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 31 luglio 2021.

Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza **sono ammessi i cinque giorni di tolleranza** di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

Entro il **31 luglio 2021**, quindi, dovranno essere corrisposte integralmente:

- **le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, scadute il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;**
- **le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2020.**

Scadenza pagamenti rate 2021

Differimento al **30 novembre 2021** del termine “ultimo” per il pagamento delle **rate in scadenza nel 2021** relative alla "**Rottamazione-ter**", al "**Saldo e stralcio**" e alla "**Definizione agevolata delle risorse UE**".

In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle **rate 2020, da effettuarsi entro il prossimo 31 luglio 2021, il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate in scadenza per l'anno 2021, non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata se le stesse verranno corrisposte entro il 30 novembre 2021.**

³ I soggetti decaduti dalla “Rottamazione-ter” per **mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, che non possono beneficiare del nuovo termine previsto per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020**, grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL 34/2020), possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell'art. 19 DPR 602/1973.

La medesima possibilità è stata altresì prevista dal “Decreto Ristori” (DL n. 137/2020) anche per i debiti che erano stati oggetto delle precedenti rottamazioni (prima Rottamazione e Rottamazione-bis) e successivamente decaduti dai benefici delle misure agevolative per mancato pagamento delle rate.

Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza **sono ammessi i cinque giorni di tolleranza** di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

Entro il **30 novembre 2021**, quindi, dovranno essere corrisposte integralmente:

- le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, scadute il **28 febbraio, il 31 maggio e il 31 luglio 2021**;
- le rate del “Saldo e stralcio” scadute il **31 marzo e il 31 luglio 2021**.

Resta confermata la scadenza del 30 novembre 2021 per il pagamento della quarta rata in scadenza nell'anno 2021 della "Rottamazione-ter" e della "Definizione agevolata delle risorse UE".

PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (EX ART. 48 BIS DEL DPR N. 602/1973) SUPERIORI AD EURO 5 MILA

Sospensione **dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021** delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'**art. 48 bis del DPR 602/1973**, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte **prima del 19 maggio 2020** (data di entrata in vigore del DL n. 34/2020), nonché tra il **1° marzo 2021 e il 23 marzo 2021** (data di entrata in vigore del DL n. 41/2021) se, rispettivamente al 19 maggio 2020 e al 23 marzo 2021, l'Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell'art. 72 bis del DPR n. 602/1973.

Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

STRALCIO DEI DEBITI FINO A 5 MILA EURO

Sono **annullati** i debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010**, che, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”, hanno importo residuo fino a **5 mila Euro** (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).

Tra i debiti oggetto dello “Stralcio” sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” di cui all'art. 3 DL n. 119/2018, all'art. 16-bis del DL n. 34/2019 e all'art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018.

I beneficiari dello “Stralcio” sono:

- le **persone fisiche** che hanno percepito, nell'anno d'imposta **2019**, un reddito imponibile fino a 30 mila Euro;

- i **sogetti diversi dalle persone fisiche** che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del **31 dicembre 2019**, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.

La definizione delle modalità e delle date dell'annullamento dei debiti sarà disposta con un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del "Decreto Sostegni".

Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

Fino alla data stabilita dal citato Decreto Ministeriale, è **sospesa la riscossione** di tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010** di importo residuo **fino a 5 mila Euro**, calcolato al 23/03/2021 (data di entrata in vigore del "Decreto Sostegni"), e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

L'annullamento non si applica **alle seguenti tipologie** di carichi affidati all'Agente della riscossione:

- debiti relativi alle "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Con l'occasione, porgiamo cordiali saluti.

(dott. Fortunato De Iudicibus)

